Al Signor **TANCREDI Antonio**
Contrada Cavallo s.n.
71010 – Rignano Garganico (FG)

Concessione: n. 29 /2017

- Richiedente: TANCREDI Antonio, nato a San Marco in Lamis il 13.06.1988 e residente a Rignano Garganico alla contrada Cavallo s.n. – codice fiscale: TNCNTN88H13H985R.
  Terreni richiesti in **agro di Rignano Garganico**:
- **1)** golena in destra del torrente Triolo, ricadente **nel foglio 30**, **p.lle nn. 75** di ha 5.26.00 (in parte ha 0.15.00 circa) **e 76** di ha 6.26.02 (in parte ha 1.42.00 circa), **nel foglio 31**, **p.lla n. 67** di ha 4.45.19 (in parte ha 0.68.00 circa), ed in un'area non particellata di ha 0.20.00 circa, **per complessivi ha 2.45.00 circa**, del "Demanio dello Stato";
- **2)** golena in destra del torrente Candelaro, ricadente **nel foglio 32, p.lle nn. 16** di ha 1.51.40 (in parte ha 0.86.00 circa) **e 309** di ha 0.51.20 (in parte ha 0.24.00 circa), ed in un'area non particellata di ha 0.30.00 circa, **per complessivi ha 1.40.00 circa**, del "Demanio dello Stato";
  Totale ha concedibili 3.85.00 circa.

Vista l'istanza datata 22.06.2015, acquisita al protocollo consortile al n. 11698 del 23.06.2015, con la quale il signor TANCREDI Antonio, nato a San Marco in Lamis il 13.06.1988 e residente a Rignano Garganico alla contrada Cavallo s.n, ha chiesto in concessione i terreni riportati in oggetto, trasmettendo tutta la documentazione, così come previsto dal Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 supplemento del 07.08.2013;

Rilevato che la documentazione presentata risulta idonea per l'ottenimento in concessione dei terreni di che trattasi, ad uso pascolo;

Rilevato che questo Consorzio, *ex* articolo 4 del detto Regolamento regionale, con nota prot. n. 1252 del 23.01.2017, ha richiesto al Comune di Rignano Garganico la pubblicazione del bando per la concessione dei terreni in argomento;

Vista la legge Regionale 13.03.2012, n. 4 recante "*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 13.03.2012, che all'art. 10, comma 2, stabilisce "Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi 1 (Disposizioni per lo conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) e 2 (Delle contravvenzioni) del r.d. 3681/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del r.d. 215/1933*";

Corso Roma, 2
71121 Foggia
Tel. 0881 785111 Fax 0881 774634
consorzio@bonificacapitanata.it www.consorzio.fg.it
Codice Fiscale 00345000715

Visto il Regolamento regionale di cui sopra il quale all'art. 9, comma 1, lettera a) stabilisce "*per le concessioni di fondi per uso agricolo il canone annuale, da corrispondere in via anticipata è determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%";*

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa di questo Ente, n. 927 dell'11.11.2013, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento per l'*iter* di concessione, ai sensi dell'art. 7 del richiamato Regolamento Regionale n. 17/2013, il dottor Matteo TRICARICO, vice direttore dell'area amministrativa;

Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince che:

- il richiedente non ha contenziosi con questo Consorzio, né è debitore di contributi di bonifica;
- il richiedente ha prodotto autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
- le aree non particellate rispondono ai requisiti di intestazione ed uso richiesti ai fini della concessione;
- risultano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 4 del Regolamento di che trattasi;
- non sono state inoltrate domande concorrenti od osservazioni *ex* articolo 4, comma 7 del richiamato Regolamento n. 17/2013;
- il richiedente ha pagato le spese di istruttoria, pari ad € 81,68 (ottantuno/68), giusta ricevuta di bonifico bancario in data 14.03.2017;

Rilevato che il canone annuale (art. 9 comma 1 del R.R. n. 17/2013), è stato quantificato in € 158,38 (centocinquantotto/38);

Visto il parere tecnico favorevole, espresso dall'Area Ingegneria – Settore Impianti Idraulici, Corsi d'acqua e Mezzi Meccanici, in data 15.12.2016;

Rilevato che, con consorziale n. 1212 del 20.01.2017, questo Consorzio ha chiesto alla "Regione Puglia – Ufficio Bonifica ed Irrigazione", il parere *ex* art. 10 della L.R. 4/2012;

Constatato che, dal ricevimento da parte della Regione Puglia della predetta richiesta sono trascorsi ben oltre i 30 giorni previsti dall'art. 10, comma 4 della L.R. n. 4/2012, senza che si sia rilasciato alcun parere;

Dato atto che, pertanto, il parere, ai sensi del predetto comma 4, art. 10, si intende positivamente espresso;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. _____ del _____, con cui è stato approvato lo schema di questa concessione;

Vista l'attestazione di pagamento del canone annuo di € 158,38 (centocinquantotto/38) effettuato in data _____ a mezzo di c.c.p. a favore del Consorzio Bonifica Capitanata - causale canone annuo concessione **n. 29/2017**;

SI CONCEDE

al signor TANCREDI Antonio, nato a San Marco in Lamis il 13.06.1988 e residente a Rignano Garganico alla contrada Cavallo s.n, codice fiscale: TNCNTN88H13H985R, l'utilizzo, **ad uso pascolo**, dei terreni demaniali in **agro di Rignano Garganico**:

- **1)** golena in destra del torrente Triolo, ricadente **nel foglio 30**, **p.lle nn. 75** di ha 5.26.00 (in parte ha 0.15.00 circa) **e 76** di ha 6.26.02 (in parte ha 1.42.00 circa), **nel foglio 31**, **p.lla n. 67** di ha 4.45.19 (in parte ha 0.68.00 circa), ed in un'area non particellata di ha 0.20.00 circa, **per complessivi ha 2.45.00 circa**, del "Demanio dello Stato";

- **2)** golena in destra del torrente Candelaro ricadente **nel foglio 32, p.lle nn. 16** di ha 1.51.40 (in parte ha 0.86.00 circa) **e 309** di ha 0.51.20 (in parte ha 0.24.00 circa), ed in un'area non particellata di ha 0.30.00 circa, **per complessivi ha 1.40.00 circa**, del "Demanio dello Stato";
  Totale ha concessi 3.85.00 circa.

Durata (art. 10 del Regolamento)
La presente concessione avrà durata di anni tre a decorrere dal _____2017, quindi, avrà termine il _____2020. Non è consentito il tacito rinnovo.

Utilizzazione e Sanzioni (artt. 5 e 19 del Regolamento)
I terreni concessi potranno essere utilizzati esclusivamente ad uso pascolo, con eventuale semina di essenze foraggere fittonanti pluriennali (prato permanente), **ma senza lavorazione del terreno** e quindi con espresso divieto di semina di altra coltura. A tal uopo, ai sensi dell'art.19 del Regolamento 17/2013, questo Consorzio provvederà nei periodi ritenuti dallo stesso più opportuni, a verificare l'effettiva destinazione dei terreni oggetti della presente concessione.

Oneri – divieti (art. 27 del Regolamento)
La concessione è rilasciata a totale rischio e pericolo del concessionario il quale, pertanto, espressamente rinuncia ad ogni pretesa di diminuzione qualora il godimento delle zone concesse, dovesse essere sospeso o interrotto, totalmente o parzialmente, per casi fortuiti ordinari, quali grandine, fulmine, siccità e così via, non esclusa la inondazione, la quale è da ritenersi prevedibile in ragione della particolare ubicazione dei terreni.
Ove il Consorzio dovesse, a suo insindacabile giudizio, eseguire nella zona lavori pubblici di bonifica comportanti l'occupazione temporanea o definitiva, parziale o totale, dei terreni concessi, il concessionario sarà tenuto alla immediata riconsegna di tutto o parte dei terreni, intendendosi la concessione medesima rispettivamente risolta o limitata ai terreni disponibili. In tale evenienza il Consorzio ridurrà, in proporzione alla superficie e al tempo di mancato godimento, il canone versato; in ogni caso il concessionario non potrà avanzare pretese di rimborso spese, di compensi o di indennizzi.
Il concessionario per il passaggio di persone, degli animali o dei mezzi meccanici nelle zone concesse dovrà servirsi esclusivamente dei passaggi esistenti o all'uopo indicati dal Consorzio.
E' Vietato :

- il pascolo del bestiame sulle sommità e scarpate arginali, nonché quello di condurlo al pascolo:
  a) durante e nei cinque giorni successivi ad eventi piovosi verificatisi sulle zone di concessione;
  b) nei cinque giorni successivi al transito di piene sui piani golenali;
- costruire rampe di accesso lungo le scarpate degli argini, ripari stabili, passerelle di fortuna, opere murarie o di sbarramento dei corsi d'acqua, o comunque variare lo stato dei luoghi; nel caso in cui per accedere alle aree concesse sia necessaria la realizzazione di rampe in terra, la realizzazione delle stesse sono da intendersi come opere da sottoporre al Consorzio nelle modalità di cui all'art. 4 comma 3 del Regolamento e, a tal fine, le stesse sono sempre realizzate in equicorrente (rampa che scende procedendo dalla sommità arginale al piano golenale nel verso della corrente idrica);
- effettuare il prelievo di acque dai torrenti Triolo e Candelaro all'interno delle zone oggetto di concessione, tutte le opere necessarie all'installazione delle motopompe e tubazioni irrigue che attraversano le golene e gli argini, devono essere previamente autorizzate dal Consorzio ai sensi del Regolamento;
- l'uso di diserbanti e di altri composti chimici che possano alterare la conservazione e l'integrità delle aree oggetto di concessione;
- nel rispetto dell'art. 96 comma f) del R.D. Del 25.07.1904 n. 523, lo smovimento di terreno ad una distanza minore di 4,00 m dal piede delle arginature e dai cigli di sponda dell'alveo di magra e delle pertinenze idrauliche dei torrenti Triolo e Candelaro;
- sub-concedere, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, i terreni concessi, pena la revoca della concessione e l'eventuale risarcimento del danno.

Canone annuale (art. 9 del Regolamento)
Il canone annuale, da corrispondere in via anticipata, è determinato per il corrente anno in complessivi € 158,38 (centocinquantotto/38). Esso sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Cauzione (art. 16 del Regolamento)
Il concessionario non ha rilasciato garanzia bancaria o assicurativa in quanto il canone annuale è inferiore ad € 500,00 (cinquecento/00).

Normativa di riferimento
La presente concessione è rilasciata ai sensi del Regolamento regionale 11.08.2013, n. 17 recante "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 – supplemento del 07.08.2013, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente precisato nella presente concessione.

Il presente atto sarà sottoposto alla registrazione a cura del Consorzio ma a spese del concessionario.

Foggia, _____2017.

Il Presidente
(Giuseppe De Filippo)

Per accettazione
(Antonio Tancredi)